SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1370)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 2873)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1985

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, recante misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985.

Misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per due anni il disposto di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato di due anni.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985.

PERTINI

CRAXI - MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI